



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

PIERLUIGI DI STEFANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 477/2026
RICCARDO AMOROSO	- Relatore -	CC - 26/05/2026
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI		R.G.N. 13323/2026
ROBERTA LICCI		
FEDERICA TONDIN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del 30/01/2026 emessa dal Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. [REDACTED] difensore di [REDACTED] [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza emessa il 2 dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., come riqualificato il fatto ascritto al capo 1).

Con l'ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta cautelare nei confronti di [REDACTED] avanzata in relazione al delitto di corruzione ai sensi dell'art. 319 cod. pen.



Più precisamente il G.i.p. aveva ritenuto di riqualificare il reato ai sensi dell'art. 346-*bis* cod. pen., da corruzione in traffico di influenze, nei confronti dei coindagati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] mentre aveva ritenuto di escludere la gravità degli indizi nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e i predetti [REDACTED] e [REDACTED] con riferimento ad un ulteriore accordo illecito intercorso con [REDACTED] [REDACTED] analogo a quello intercorso tra [REDACTED] e i rappresentanti della [REDACTED]

Tali accordi erano sostanzialmente diretti a corrompere il direttore dell'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) di Siracusa, [REDACTED] [REDACTED] per favorire la società [REDACTED] S.r.l. di [REDACTED] nell'aggiudicazione della gara "[REDACTED] bandita da detta A.S.P., in cambio di sbocchi occupazionali offerti direttamente dal [REDACTED] a [REDACTED] e di un subappalto in favore della [REDACTED] S.r.l., facente capo a [REDACTED] [REDACTED] con l'intermediazione di [REDACTED] [REDACTED]

In tale contesto, [REDACTED] [REDACTED] secondo il Tribunale, avrebbe avuto un ruolo di collegamento tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] favorendo il raggiungimento di un loro accordo che avrebbe consentito di indurre [REDACTED] (in qualità di pubblico ufficiale, nella veste prima di Commissario straordinario e poi di Direttore Generale dell'A.S.P. di Siracusa) ad agevolare la [REDACTED] per l'aggiudicazione della "gara [REDACTED] bandita da detta A.S.P.

2. Nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.

2.1. Con il primo motivo deduce cumulativamente violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. sotto il profilo della estraneità di [REDACTED] alle iniziative assunte dal [REDACTED] per condizionare la gara "ponte" per il servizio di "[REDACTED] bandita dall'A.S.P. di Siracusa, essendo la sua attività riferibile piuttosto al diverso progetto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) in favore della [REDACTED] S.p.a.

Si argomenta che alla data del 26 luglio 2024 la Commissione aggiudicatrice aveva già svolto la sua attività valutativa sull'offerta tecnica, l'unica parte della gara in cui vi era la possibilità di influire sull'esito dell'attribuzione dei punteggi.

Il successivo rinvio comunicato il 30 luglio 2024 della seduta di gara non è stato condizionato dall'intervento di [REDACTED] essendosi il predetto recato a Siracusa per incontrare [REDACTED] unicamente per discutere del PPP e, peraltro, la decisione di rinviare la Gara "[REDACTED] era stata presa già il 29 luglio 2024 dal Direttore Generale [REDACTED] quindi, prima di incontrarsi con [REDACTED]

Nel ricorso si ripercorre la conversazione intercorsa con [REDACTED] del 5



aprile 2024 che viene intesa come riferita al PPP e non alla gara che interessava la [REDACTED]

Inoltre si ribadisce che il rinvio della seduta di gara disposto da [REDACTED] rispondeva alla esigenza di attendere gli sviluppi della parallela gara centralizzata C.U.C. (Centrale unica di committenza) rispetto alla quale la "gara [REDACTED] si configurava come "gara ponte".

Si passano, poi, ad esaminare le valutazioni riferite ai due incontri avvenuti il 10 settembre 2024 a [REDACTED] tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e quello successivo a casa di [REDACTED] cui prese parte oltre a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] anche [REDACTED]

A tale riguardo si richiama per condividerla la motivazione dell'ordinanza del G.i.p. secondo cui "Sebbene, poi, siano emersi indizi relativi all'esistenza di un vero e proprio accordo tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in forza del quale, ottenuta l'aggiudicazione della gara, la ditta [REDACTED] avrebbe ottenuto il subappalto per la quota del 30% dei servizi, il quadro indiziario non risulta altrettanto solido e grave con riguardo all'esistenza di un accordo, analogo a quello concluso dai rappresentanti [REDACTED] con [REDACTED] con [REDACTED] non reputandosi in tal senso sufficiente a consentire la configurabilità, anche in questo caso, del reato di cui all'art. 346-bis c.p. il mero continuo richiamo al rapporto esistente tra questi e [REDACTED] in assenza di ulteriori gravi elementi indiziari idonei invece a comprovare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato".

Secondo il ricorrente la riforma operata dal Tribunale su tale punto è illogica, considerato che l'onorevole [REDACTED] non compare più tra gli indagati nell'avviso ex art. 415-*bis*, ed il P.M. non ha impugnato l'ordinanza di rigetto del G.i.p. anche nei suoi confronti.

Inoltre, nell'incontro del 10 settembre a [REDACTED] in Parlamento, [REDACTED] interviene per sostenere l'adozione del PPP come da lui sostenuto nel suo interrogatorio di garanzia e non si occupa della gara "[REDACTED]

Anche nell'incontro a casa di [REDACTED] del 16 settembre 2024 assume rilievo decisivo il dato che il mediatore [REDACTED] non compare più nel procedimento penale e che la circostanza che [REDACTED] in sede di interrogatorio di garanzia abbia affermato che il tema trattato non fosse il PPP ma unicamente la "gara [REDACTED] non può essere apprezzato come un indice di inattendibilità degli altri indagati che concordemente hanno affermato il contrario, essendo illogica la motivazione del Tribunale su tale punto, considerati gli altri indici di inattendibilità della versione di [REDACTED] circa i tempi e la durata della sua partecipazione all'incontro.

Si riesaminano, infine, i rapporti con [REDACTED] e le relative



intercettazioni che vengono lette erroneamente come riferite alla "gara [REDACTED] anziché al tema del PPP cui [REDACTED] era interessato, avendo prodotto documentazione di riscontro.

Inoltre, si evidenzia l'assenza di un contributo rilevante di [REDACTED] rispetto ad una procedura gara che aveva già determinato la graduatoria tecnica, senza alcuna possibilità di influire sull'offerta economica e, quindi, senza la possibilità di configurare una mediazione illecita.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari desunta solo dalla gravità astratta del reato di traffico di influenze illecite. Si osserva che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e non può essere evinto da riferimenti alle modalità della realizzazione della condotta, senza considerare che si tratta di un incensurato che ha dismesso le cariche rivestite nella [REDACTED] dando le sue dimissioni il 7 novembre 2025.

Inoltre, la stessa scelta della misura non detentiva tradisce l'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione di condotte che la misura dell'obbligo di presentazione si palesa del tutto inidonea a prevenire o impedire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare assume carattere assorbente l'omessa verifica dell'utilizzabilità delle intercettazioni per effetto della intervenuta diversa qualificazione dei fatti ai sensi del reato previsto dall'art. 346-*bis* cod. pen., trattandosi di un reato per il quale le intercettazioni non sono consentite in ragione dei limiti edittali di pena previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Sebbene tale questione non sia stata dedotta dal ricorrente, deve trovare applicazione l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., in considerazione del vizio radicale che inficia l'ordinanza genetica della misura cautelare che è quella emessa dal Tribunale in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero, trattato in quella sede unitariamente nei confronti del coindagato [REDACTED] [REDACTED] la cui ordinanza è stata impugnata con separato ricorso per cassazione deciso nel corso dell'udienza odierna da questo medesimo Collegio della Corte di cassazione con il disposto annullamento con rinvio.

È noto il principio secondo cui nella materia cautelare, allorché i procedimenti di impugnazione siano trattati separatamente e in modo autonomo l'uno dall'altro, non può trovare applicazione l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. perché la frammentazione e l'autonomia dei diversi



procedimenti, per il margine di discrezionalità valutativa propria di ogni decisione, possono dare luogo a valutazioni difformi, che possono essere eventualmente sanate per il carattere provvisorio delle decisioni, attraverso la rivalutazione delle singole posizioni da parte del Giudice che procede (Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261).

In materia di misure cautelari personali, secondo tale orientamento consolidato, presupposto indispensabile per l'estensione degli effetti favorevoli della decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.

Tuttavia è stato già affermato e precisato che quando il vizio dedotto infici radicalmente la legittimità della ordinanza genetica, esso si estende necessariamente agli altri coindagati, anche se costoro non abbiano proposto impugnazione o la loro impugnazione sia stata rigettata per ragioni diverse da quelle afferenti il rilevato vizio strutturale (in tale senso, vedi Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Iraci, Rv. 280844; Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Monforte, Rv. 229193).

Pertanto, l'omessa verifica dell'utilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della medesima ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in sede di accoglimento parziale dell'appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero nei confronti del coindagato [REDACTED] [REDACTED] giova anche al ricorrente [REDACTED] [REDACTED] sebbene non dedotta nel ricorso per cassazione dal medesimo proposto.

2. Il Tribunale, in accoglimento parziale dell'appello del Pubblico Ministero, ha escluso la sussistenza di elementi indiziari gravi a supporto dell'ipotesi accusatoria di un accordo corruttivo per l'assenza di riscontri di un ruolo attivo svolto dal pubblico ufficiale [REDACTED] [REDACTED] perché questi, pur partecipando agli incontri con i rappresentanti della [REDACTED] promossi prima da [REDACTED] e poi da [REDACTED] non avrebbe operato alcun intervento per condizionare lo svolgimento della gara, essendo emerso che altro soggetto ([REDACTED] avrebbe cercato di influenzare la commissione aggiudicatrice, addirittura in senso contrario agli interessi della [REDACTED] e che la decisione di [REDACTED] di rinviare la gara non rispondeva alla finalità di favorire la [REDACTED] ma sarebbe dettata da altre ragioni lecite di cui era stata fornita giustificazione ritenuta non inattendibile.

Quindi, esclusa la sussistenza di un quadro indiziario grave attestante un ruolo diretto del pubblico ufficiale, concorrente necessario per integrare il reato di corruzione, è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi con riferimento



agli accordi intercorsi tra [redacted] e gli intermediari ([redacted] e [redacted] ed i loro concorrenti ([redacted] [redacted] [redacted] che avrebbero tutti operato per supportare la richiesta di corruzione proveniente dal corruttore mancato ([redacted] da inquadrarsi nella diversa e meno grave fattispecie del traffico di influenze illecite, in difetto di elementi che potessero dimostrare l'accettazione da parte del pubblico ufficiale ([redacted] di utilità anche indirette, offerte a terze persone con la sua personale adesione all'accordo corruttivo.

3. Il Tribunale nell'operare questa diversa qualificazione dei fatti avrebbe dovuto, in via preliminare, verificare se le intercettazioni poste a fondamento di tale diversa e meno grave imputazione fossero state legittimamente autorizzate sulla base di un corretto inquadramento dei fatti nella iniziale più grave ipotesi di corruzione, a fronte della inutilizzabilità delle intercettazioni ove disposte sulla base di una lettura errata delle medesime risultanze poste a fondamento della richiesta del Pubblico Ministero, pur se formalmente disposte per un reato astrattamente suscettibile di dare corso a tale invasivo mezzo di indagine.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6. n. 7096 del 15/10/2024 dep. 2025, Di Dio, Rv. 287647), nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto-reato sulla cui base è stata disposta l'autorizzazione delle intercettazioni è indispensabile, in ossequio ai canoni di proporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (così testualmente, Sez. U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).

Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle intercettazioni anche per reati per i quali non ricorrono i limiti legali di ammissibilità stabiliti dagli artt. 266 cod. proc. pen. in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello autorizzato è necessario che sia verificato innanzitutto da parte dello stesso giudice che procede alla diversa qualificazione dei fatti se l'autorizzazione iniziale sia stata sorretta da una corretta lettura della vicenda, al fine di escludere che l'inquadramento dei fatti in reati compatibili con l'utilizzo delle intercettazioni non abbia rappresentato una sostanziale elusione del divieto normativo.

Si tratta cioè di verificare se la divergenza tra fatto-reato di cui si



chiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanze investigative era già manifesta al momento in cui l'intercettazione è stata richiesta ed è stata autorizzata, atteso che in tale caso il giudice non avrebbe potuto autorizzare l'intercettazione, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ove disposte *ab initio* sulla base di una lettura errata delle risultanze delle indagini.

Deve, inoltre, essere anche verificato se la divergenza tra qualificazione iniziale per la quale è stata disposta l'autorizzazione e quella per la quale è stata ravvisata la gravità indiziaria in sede di applicazione della misura cautelare, non trovi giustificazione nel differente parametro di valutazione degli indizi di reato che distingue l'autorizzazione ad intercettare dall'applicazione della misura cautelare.

È pacifico, infatti, che il presupposto dei gravi indizi di reato, non ha una connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica della colpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze investigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in modo da circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altrui comunicazioni private (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270812).

Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso di fattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensi della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, che si estende anche alle intercettazioni disposte per reati contro la pubblica amministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio a norma dell'art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.

In ogni caso, proprio perché poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per un reato diverso da quello per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, le risultanze offerte dalle attività d'intercettazione avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico controllo, in sede di riesame o di appello cautelare, sulla fondatezza o meno dell'insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità della loro autorizzazione, controllo che nel caso in esame è stato del tutto omesso.

4. Andava, inoltre, in via preliminare verificato se la diversa qualificazione giuridica operata in sede cautelare deve intendersi riferita allo stesso fatto storico per il quale erano state disposte le intercettazioni, atteso che ove si tratti di un fatto diverso ed ulteriore, le intercettazioni non sarebbero utilizzabili per il divieto posto dall'art. 270 cod. proc. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite Cavallo, essendo il reato di cui all'art. 346-*bis* cod. pen. al di fuori



dei limiti edittali richiesti dall'art. 266 cod. proc. pen., pur se in ipotesi connesso con il reato di corruzione per il quale le intercettazioni erano state autorizzate.

L'oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sono state autorizzate le captazioni, emergano fatti-reato diversi ed ulteriori a seguito degli esiti delle captazioni eseguite, con il conseguente divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - a meno che detti ulteriori e diversi reati risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, e a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).

Sulla base di tali criteri di valutazione, pertanto, il Tribunale dell'impugnazione cautelare, in sede di giudizio di rinvio, dovrà verificare se il materiale indiziario emerso dalle operazioni di intercettazione a sostegno della richiesta cautelare del pubblico ministero, in seguito valutato dallo stesso Tribunale ai fini della decisione sull'applicazione della misura cautelare oggetto dell'ordinanza impositiva, abbia comportato una sostanziale modifica del quadro indiziario posto a base delle autorizzazioni delle operazioni di intercettazioni medesime, accertando in particolare: 1) se il reato di traffico di influenze per il quale è stata applicata la misura cautelare rappresenti una mera riqualificazione dello stesso fatto storico per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, o se costituisca un fatto nuovo ed ulteriore nel senso sopra chiarito ai fini dell'applicazione del divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 270 cod. proc. pen.; 2) una volta escluso che si tratti di fatto nuovo, ulteriore e diverso da quello di corruzione posto a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, se la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sia stata la conseguenza degli esiti delle intercettazioni medesime, o, se al contrario, già al momento dell'emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni il quadro indiziario fosse del tutto identico a quello posto a base dell'ordinanza cautelare o, comunque, non consentisse di giustificare una solida e seria base investigativa riferita alle ipotesi del reato di corruzione di cui al capo 1) dell'imputazione cautelare e della correlata turbativa di gara ascritta al capo 2) della stessa incolpazione cautelare.

È evidente che se i fatti ricondotti nella fattispecie del traffico di influenze illecite in sede di applicazione della misura cautelare dovessero ritenersi del tutto coincidenti con quelli qualificati come corruzione in sede di



decreti autorizzativi delle intercettazioni, la inutilizzabilità delle intercettazioni si paleserebbe come conseguenza della sostanziale elusione del divieto di disporre le intercettazioni per reati non rientranti nei limiti edittali previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

A tale proposito si deve, però, tenere conto che la base investigativa seria che legittima l'utilizzo delle intercettazioni deve essere vagliata non già con il parametro della gravità indiziaria propria della materia cautelare, ma alla stregua del controllo di legalità riferito alla sussistenza di elementi concreti che rendano non meramente ipotetico ma ragionevolmente più plausibile - con riferimento alla vicenda in esame - che gli accordi tra [REDACTED] e [REDACTED] per un verso, e tra [REDACTED] e [REDACTED] per altro verso, prevedessero *ab initio* la partecipazione diretta del pubblico ufficiale e non anche una benevolenza dello stesso predicata soltanto dai terzi intermediari (nel caso in esame da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e da costoro mercificata con il [REDACTED] per conseguire utilità di varia natura unicamente per sé medesimi senza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale.

Nell'operare tale verifica assume ovviamente rilevanza la netta distinzione che esiste tra le fattispecie della corruzione e quella del traffico di influenze illecite, considerato che presupposto indefettibile del traffico di influenze illecite è che il soggetto qualificato, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, resti fuori dall'accordo illecito e che non vi aderisca in alcun modo, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen.

L'elemento negativo del reato di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., che espressamente lo premette nella descrizione della relativa fattispecie ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter") non consente di assimilare e confondere le predette fattispecie, essendo il traffico di influenze un reato strutturalmente diverso da quello corruttivo, che si connota per la estraneità del pubblico ufficiale all'accordo che deve intercorrere esclusivamente tra il privato interessato a conseguire l'indebito favore del pubblico ufficiale e l'intermediario, ovvero il c.d. trafficante di influenze.

Nel caso in cui il privato favorito e l'intermediario agiscano in accordo tra loro per interloquire entrambi direttamente con il pubblico ufficiale per indurre quest'ultimo a compiere l'atto contrario prospettandogli delle utilità dirette o indirette, si è certamente al di fuori dello schema tipico del reato di cui all'art. 346-*bis* cod. pen. anche se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare l'offerta corruttiva, potendosi in tale eventualità ritenere integrato il reato di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 322 cod. pen., ma sempre che vi siano elementi indiziari che consentano di affermare che una offerta corruttiva sia stata



effettivamente portata a conoscenza del soggetto qualificato e da questi rifiutata.

Non può in astratto neppure escludersi un concorso materiale dei predetti reati ove i fatti di corruzione si sviluppino autonomamente rispetto a quelli del traffico di influenze illecite, come accade quando l'intermediario agisce senza coinvolgere il pubblico ufficiale, che resta estraneo al mercimonio (così delineandosi il reato di traffico di influenze illecite), e, successivamente, modificando il proprio intervento, invece, operi per mettere in contatto tra loro il privato con il soggetto qualificato affinché costoro si mettano direttamente d'accordo tra loro, delineandosi il concorso nel reato di corruzione, sempre che il pubblico ufficiale aderisca all'accordo illecito.

D'altra parte, essendo il traffico di influenze ravvisabile anche quando le utilità economiche siano offerte all'intermediario «per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio [...] in relazione all'esercizio delle sue funzioni» » va considerato che nella fase delle indagini quando i fatti devono essere ancora accertati la partecipazione del soggetto qualificato si delinea sempre e soltanto come ipotetica nella stessa struttura del reato, ma per legittimare l'utilizzo delle intercettazioni deve essere necessariamente supportata da elementi di fatto idonei a giustificare l'inquadramento nel più grave e diverso reato di corruzione.

In tale evenienza, come sopra osservato, assume rilevanza la verifica del rapporto che esiste tra il reato posto a base dell'autorizzazione delle operazioni di intercettazione e quello accertato sulla base degli esiti delle intercettazioni autorizzate, non essendo consentito l'utilizzo delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, ove pure si tratti di reati connessi ma non rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all'art.266 cod. proc. pen.

In relazione ai profili ora evidenziati, giova richiamare il quadro dei principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6. n. 7096 del 15/10/2024 dep. 2025, Di Dio, Rv. 287647; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere ad un controllo postumo della sua ritualità sulla base delle nuove ed ulteriori risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni.

Con la conseguenza che, nel caso in cui un'intercettazione sia stata disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla su citata legge n. 203/1991), richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, con riguardo ad una originaria prospettazione di reati contro la pubblica



amministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non più ascrivibili alla suddetta area, analogamente a quanto previsto in materia di reati di criminalità organizzata.

Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi di accusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova.

Ma, per effetto anche delle limitazioni all'utilizzo delle intercettazioni fissate dalla sentenza "Cavallo" delle Sezioni Unite, deve essere necessariamente verificato che l'attività di intercettazione sia stata effettivamente autorizzata con riferimento ad una base investigativa seria rapportata al momento in cui l'intercettazione è stata disposta per l'accertamento di un delitto rientrante nella categoria dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse (Sez. 6, n. 7096 del 15/10/2024, dep. 2025, Di Dio, Rv. 287647).

5. Deve anche evidenziarsi che la disamina che dovrà essere svolta dal Tribunale investe la diretta valutazione degli elementi indiziari posti a base dei decreti autorizzativi ed implica apprezzamenti riservati al giudizio di merito, rispetto ai quali il sindacato di legittimità è limitato unicamente allo scrutinio della coerenza logica di siffatte valutazioni, non essendo compito della Corte di legittimità vagliare direttamente ed autonomamente tali elementi di fatto, sostituendosi al giudice di merito, travalicando i limiti propri del sindacato di legittimità.

Non si tratta di derogare alla consolidata giurisprudenza secondo cui "in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016, dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; Sez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.; Sez. 2, n. 49959 del 14/11/2023, Caggianelli, Rv. 285622).

Occorre considerare che nel caso in esame non basta verificare in sede di legittimità la completezza della motivazione dei decreti autorizzativi ma si impone al giudice di merito la verifica innanzitutto se gli elementi di fatto posti a fondamento di una determinata ipotesi di reato in sede di autorizzazione delle



intercettazioni siano stati vagliati coerentemente a fronte della valutazione radicalmente differente del quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare.

Si tratta di una verifica che investendo le valutazioni degli indizi deve essere operata innanzitutto dal giudice che ha emesso la misura e, nel caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, dal tribunale che ne ha disposto l'applicazione in riforma dell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice delle indagini preliminari, poichè il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

6. Si deve, pertanto, affermare il principio secondo cui, in tutti i casi in cui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l'utilizzo sia stata posta a base per l'applicazione di una misura cautelare sul presupposto della gravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che ne consentono l'utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmente quali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione dei fatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essere eventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenza logica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso per cassazione.

Sulla effettiva consistenza ed univocità della base indiziaria richiamata dagli organi inquirenti a sostegno delle richieste di autorizzazione all'esecuzione delle relative operazioni di intercettazione il Tribunale dovrà, conseguentemente, espletare il necessario vaglio, dando conto delle ragioni della diversa ricostruzione operata in sede cautelare ed uniformandosi ai principii sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Così è deciso, 26/05/2026

Il Consigliere estensore
RICCARDO AMOROSO

Il Presidente
PIERLUIGI DI STEFANO

